

DECRETO 19 aprile 2019.

Approvazione del secondo aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito l'Elenco nazionale degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'Elenco degli alberi monumentali di cui all'art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 concernente: «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177» ed in particolare l'art. 1, con il quale viene istituita la Direzione generale delle foreste;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018 recante: «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» ed in particolare l'art. 1, con il quale si attribuisce all'Ufficio DIFOR IV - Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità - la competenza relativa agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

Visto il decreto dipartimentale del 9 agosto 2018, n. 661, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto elenco con n. 332 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Considerato che recentemente le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo *Web Gis*, all'uopo predisposto;

Considerato che la Direzione generale delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di cinquecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

Considerato che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo *Web Gis*, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

Tenuto conto che nell'elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste all'art. 7, comma 3 del decreto attuativo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e al d.d. del 9 agosto 2018, n. 661, è integrato da cinquecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'Elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, di esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successiva integrazione e aggiornamento; riportato in allegato *B* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successiva integrazione e aggiornamento, riportato in allegato *C*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2019

Il direttore generale: STEFANI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

Gli allegati sono visionabili nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

19A02999